

TI_GERICHTE 38.2005.9 vom 21. Dezember 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-12-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2005.9_d20041221

FR: TI_GERICHTE 38.2005.9 du 21 décembre 2004

IT: TI_GERICHTE 38.2005.9 del 21 dicembre 2004

Regeste

insufficienti ricerche nei 3 mesi prima dell'iscrizione in disoccupazione da parte di un assicurato anziano. Il tentativo di creare un'attività indipendente non è stato provato. Irrilevante che non sapesse di dover cercare lavoro. La sanzione non ha carattere punitivo. Sospensione di 4 giorni corretta

Erwägungen

E. 1

Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1 AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a) zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden. Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art. 17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn 1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter, Schul- und Berufsbildung der versicherten Person sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden Arbeitsmarkt. (...) " Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese. In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi. In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M. (C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto, durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo pieno in un programma di occupazione temporanea. Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese. In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un periodo di controllo. Infine, in una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente l'annuncio al collocamento, ritenute

insufficienti e che aveva omissis di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l'Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate dall'assicurato durante un periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha in particolare sottolineato: " (...) Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V 231 Erw. 4a mit Hinweis). Wenn jedoch dem Versicherten grössere Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der Anspruchsberechtigung einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten Umstände an. Im Sinne einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige Kassen durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat verlangen (BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)." La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella causa K., inc. 38.2002.186). A proposito dei compiti dei consulenti del personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74), il TCA ha ricordato che: " Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)." 2.6. Giusta l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003 ; D. Cattaneo, op. cit., pag. 92-93). La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'aver realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata). L'obbligo di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01), nella quale ha osservato: " Selbst wenn sich der Versicherte sodann tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.

E. 2

Le casse informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai settori di competenza delle casse (art. 81LADI).

E. 2.2

Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, *Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung*, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, *Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz*, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, *Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung*, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (...)" (cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)

2.9. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni. La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI). La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155). In virtù dell'art. 45 cpv.

E. 3

I servizi cantonali e gli uffici regionali di collocamento (URC) informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai rispettivi settori di competenza (art. 85 e 85b LADI)." (cfr. E. Imhof, art. cit in SZS pag. 317-318) L'entrata in vigore dell'art. 27 LPGGA ha molto ridimensionato il principio, precedentemente in vigore, secondo cui non è possibile invocare l'ignoranza della legge per ricavarne dei vantaggi. Il giudice federale emerito R. Spira ("Du droit d'être renseigné ..." in SZS 2001 pag. 524 seg., in particolare pag. 531) sottolinea che la presunzione della conoscenza della legge è stata rovesciata. (Al riguardo vedi pure U. Kieser, "ATSG - Kommentar" ad art. 27 pag. 319; sul principio appena citato cfr. invece Pratique VSI 2003 pag. 207 segg. (210); DLA 2002 pag. 113 (115); DLA 2000 pag. 99; DTF 124 V 220; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; DTF 124 V 220). Questo Tribunale, in una sentenza del 20 novembre 2003 nella causa B., inc. 38.2003.55, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri, argomentando: " (...). Malgrado le importanti modifiche appena esposte, il TCA ritiene che comunque nulla sia mutato, dopo l'entrata in vigore della LPGGA, circa la possibilità di sanzionare gli assicurati che non hanno effettuato ricerche di lavoro prima di iscriversi per il collocamento, anche in caso di ignoranza dalla legge. Da una parte infatti il nuovo art. 19a OADI ha generalizzato l'obbligo di informazione che prima esisteva quasi esclusivamente per quel che riguarda le ricerche di lavoro. Questa norma non ha tuttavia esteso temporalmente (e cioè anticipato) il momento a partire dal quale gli organi di esecuzione

devono informare gli assicurati riguardo all'obbligo di cercare lavoro. L'OADI contiene inoltre tuttora altre disposizioni: l'art. 26 cpv. 2 ("annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare il servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro. In seguito, deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo". Cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01 e l'art. 45 cpv. 1 lett. a ("la sospensione del diritto all'indennità ha effetto al primo giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro qualora la disoccupazione sia imputabile all'assicurato o se egli non si è sufficientemente adoperato per trovare un'occupazione adeguata prima della disoccupazione") che impongono di sanzionare anche coloro che non presentano ricerche di lavoro per il periodo che precede l'iscrizione per il collocamento. Inoltre e soprattutto, il fondamentale principio dell'obbligo di ridurre il danno (cfr. consid. 2.6), valido per tutti i settori del diritto delle assicurazioni sociali (e consacrato esplicitamente su un aspetto particolare all'art. 21 cpv. 3 LPGa), a mente del TCA, resta attuale anche dopo l'entrata in vigore della legge sulla parte generale. Infine non va ignorato che, nell'ambito del diritto civile l'art. 329 cpv. 3 CO stabilisce che se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore il tempo necessario per cerca un altro lavoro. Dal profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione, si può dunque ragionevolmente pretendere che l'assicurato inizi a cercare lavoro ancora prima di essere ufficialmente informato dai servizi addetti al collocamento" (STCA 20.11.2003 succitata, consid. 2.14.). Questa Corte ha confermato tale principio in una sentenza del 19 gennaio 2004 nella causa L. (inc. 38.2003.84), non cresciuta in giudicato, in cui a proposito, più specificatamente, del diritto di consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGa ha stabilito: "(...) ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGa. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953). Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U, Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321). In conclusione, come visto, se un assicurato contatta direttamente l'amministrazione per avere ragguagli sulla sua condizione di disoccupato, questa deve informarlo correttamente e in modo completo in merito ai suoi diritti e doveri. Per quanto concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, rispetto al periodo precedente all'entrata in vigore della LPGa, in cui il diritto di consulenza era limitato, ai sensi dell'art. 20 cpv.

E. 4

OADI, agli obblighi previsti all'art. 17 LADI, che dovevano essere comunicati dal servizio competente per l'annuncio in disoccupazione, dal 1° gennaio 2003 il dovere di prestare consulenza si impone anche alle casse, ai servizi cantonali, agli URC." (STCA 19.1.2003 succitata consid. 2.6.) Nel caso concreto il ricorrente mai ha allegato di avere, prima del suo annuncio all'URC, contattato l'amministrazione per ricevere ragguagli relativamente alla sua condizione di disoccupato. Egli ha, per contro, esplicitamente affermato di avere ricevuto informazioni al riguardo da una persona di professione assistente sociale (cfr. doc. I; consid. 1.3.). Tuttavia, dato che un assistente sociale non è l'autorità competente a rilasciare indicazioni in ambito LADI, quanto comunicato da questa persona all'assicurato non vincola l'URC. In casu, dunque, siccome l'insorgente non si è rivolto direttamente

all'URC per ricevere delle informazioni circa i suoi diritti e doveri quale disoccupato, non entra in considerazione un eventuale diritto alla consulenza ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 LPGA a favore dell'assicurato. Pertanto, visto che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA l'assicurato che precedentemente alla sua iscrizione in disoccupazione ha intrapreso sforzi insufficienti al fine di reperire un'occupazione adeguata deve essere sanzionato, anche se ignorava quanto impone la LADI in questo ambito, nel caso in cui non si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri, RI 1 deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione, anche se egli non era cognito dell'obbligo di cercare un impiego. 2.14. Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che l'assicurato, avendo compiuto delle ricerche di impiego insufficienti dal profilo quantitativo e qualitativo nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2004 precedenti l'annuncio per il collocamento (cfr. consid. 2.12.), ha violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge e deve dunque essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.). Contrariamente, poi, a quanto asserito dall'assicurato, secondo cui la sanzione avrebbe essenzialmente un carattere punitivo, correttivo (cfr. doc. I; consid. 1.3.), la sospensione del diritto all'indennità in applicazione dell'art. 30 LADI, per costante giurisprudenza, non ha carattere di pena ai sensi del diritto penale, bensì di sanzione amministrativa destinata a limitare il rischio di sollecitare abusivamente l'assicurazione contro la disoccupazione. La sanzione contiene, infatti, un elemento educativo e presenta un carattere preventivo (cfr. consid. 2.8.; DLA 2003 pag. 118 consid. 3.1.; DLA 1999 pag. 198; DLA 1999 pag. 188; D. Cattaneo, op. cit., pag. 38). In casu, perciò, la sospensione non rappresenta una punizione ingiustificata, come invece affermato dal ricorrente (cfr. doc. I, consid. 1.3.). Si tratta piuttosto di far partecipare l'assicurato al danno da lui provocato violando l'obbligo di ridurre il danno (cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02, consid. 2.2.), e meglio omettendo di tentare, tramite ricerche di impiego, di non ricorrere all'assicurazione contro la disoccupazione o soltanto in modo parziale. Per inciso è utile precisare che la LADI non prevede la possibilità di semplicemente ammonire gli assicurati nel caso di inosservanza delle disposizioni legali. La giurisprudenza federale ha già stabilito che, in materia di assicurazione contro la disoccupazione, l'assicurato non deve essere invitato a modificare il proprio comportamento prima di poter infliggere una sanzione (cfr. consid. 2.10.). Questa giurisprudenza resta valida anche dopo l'entrata in vigore della LPGA ed in particolare dell'art. 21 cpv. 4 LPGA ("le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d'integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute.") Infatti, l'art. 1 cpv. 2 della LADI prevede che l'art. 21 LPGA non è applicabile in materia di assicurazione contro la disoccupazione. Su questo tema cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess, Zurigo 2003, il quale nel capitolo dedicato al commento dell'art. 21 LPGA, capitolo II, rileva quanto segue: "(...) d) Art. 21 ATSG findet in der Arbeitslosenversicherung keine Anwendung (vgl. Art. 1 Abs. AVIG sowie BBl 1999 4731). Der Grund liegt darin, dass die ALV ein nach gänzlich anderen Gesichtspunkten ausgestaltetes Kürzungs- bzw. Verweigerungssystem kennt. So reicht für die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bereits eine leichte Fahrlässigkeit aus (vgl. BGE 124 V 231 ff.

sowie NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, Rz. 693), und in Art. 30 AVIG findet sich eine besondere, mit Art. 21 AVIG nicht in Übereinstimmung zu bringende Aufzählung von Sanktionstatbeständen; schliesslich kann das in Art. 21 Abs. 4 ATSG vorgesehene Mahn- und Bedenkzeitverfahren nicht Anwendung finden (vgl. BGE 124 V 233). (...)"

2.15. Per quanto concerne l'entità della sanzione, va rilevato che normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in disoccupazione ammonta a un minimo di 3 giorni al mese (cfr. consid. 2.9.). Nel caso di specie, dunque, all'assicurato, che ha compiuto insufficienti ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l'annuncio per il collocamento (cfr. consid. 2.12., 2.14.), andrebbe inflitta una sanzione di almeno 9 giorni (3 giorni per ogni mese da settembre a novembre 2004). Va, tuttavia, tenuto presente che nell'evenienza concreta trattasi di un lavoratore anziano, nato nel 1942 (cfr. consid. 2.7.), circostanza del resto ritenuta dall'URC nella commisurazione della penalità (cfr. doc. 6; I). Di conseguenza, tutto ben considerato, la sospensione di 4 giorni inflitta all'assicurato dall'amministrazione risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.9.). La decisione su opposizione del 14 gennaio 2005 va, quindi, confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.